

## Il diritto longobardo – Schema

- Le fonti: a) letterarie: Paolo di Warnefrido detto Paolo Diacono, *Historia Langobardorum* (Storia dei Longobardi); b) giuridiche: 1) notarili: i cartolari; 2) legislative: le leggi dei re longobardi (ora ed. C. Azzara-S. Gasparri)
- La storia: arrivo dei Longobardi in Italia (568/569), guerra e divisione dell'Italia fra bizantini e longobardi
- La società longobarda: *fara* (o *sippe*) come unità familiare allargata; divisione in classi sociali (arimanni, aldi, servi) con rispettivi, differenti *status* giuridici; peculiare condizione giuridica della donna, sottoposta al *mundio* (*mundium*)
- Il regno longobardo: ruolo del re e dell'assemblea dei guerrieri. Il *gairethinx*. Progressiva strutturazione delle istituzioni politiche longobarde
- Il diritto: le *cawarfide* e il carattere essenzialmente consuetudinario delle norme. L'Editto di Rotari (643): 388 capitoli, in latino, in larga parte cristallizzazione di usi e costumi longobardi fino ad allora orali. Principio di personalità o di territorialità?
- Alcuni istituti del diritto privato longobardo: *thinx*, *launegild*, *datio wadiae* e utilizzo di rituali. Cenni al fidanzamento e al matrimonio
- Il penale longobardo: il guidrigildo (prezzo dello *status*, non del corpo) e le *compositiones* pecuniarie per scongiurare la faida. La funzione della pena e le profonde differenze rispetto al diritto romano
- Strumenti di risoluzione delle controversie: inesistenza di un vero e proprio concetto di processo. Le ordalie e il ruolo esplicito dal giudice in esse: a) duello; b) giuramento (*de credulitate*, non *de veritate*) del convenuto al fianco dei *sacramentales*. *De credulitate* significa che non si giura sulla verità dei fatti dichiarati bensì sulla credibilità del convenuto che effettua certe affermazioni.
- Le principali novità legislative introdotte da Liutprando e ispirate al cattolicesimo: a) divieto di culto di alberi, fonti ed elementi naturali o di consultare indovini; b) facilitazione della *manumissio* dei servi; c) riconoscimento dell'asilo ecclesiastico; d) recezione di impedimenti matrimoniali di chiara derivazione canonica; e) miglior trattamento delle figlie nelle successioni al padre; f) libertà di disporre la *donatio pro anima*, lascito pio a enti ecclesiastici con funzione espiatoria (713).

